

AVV. ANTONELLA BONANNO – AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 – 90138 PALERMO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA - PALERMO

MEMORIA

(Ric. n. 1569/2018, Sez. II – C.C. 14.09.2018)

delle Associazioni **LEGAMBIENTE SICILIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice

con l'intervento *ad adiuvandum*

della **LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice

c o n t r o

l'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di n
Palermo

e nei confronti

delle associazioni **Liberi Cacciatori Siciliani ed altre**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca di Giunta.

Richiamando le difese già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, si rassegna quanto appresso relativamente ad alcune delle parti del calendario venatorio 2018-2019 per le quali le associazioni ricorrenti hanno chiesto l'adozione delle misure cautelari (anche urgenti, a mezzo di decreto cautelare presidenziale); ciò attesa la necessità, da un lato, di impedire l'aggravarsi degli irreparabili danni che l'esecuzione del decreto impugnato arreca in danno del patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna selvatica (quand'anche soggetta a prelievo venatorio condizionato), e, dall'altro lato, di garantire la piena e corretta applicazione del principio di precauzione.

Una considerazione di fondo riguarda il contenuto del decreto presidenziale n. 757/2018 del 27 agosto 2018 (di rigetto della istanza cautelare interinale per i motivi che è dato ivi di leggere): le argomentazioni di esso decreto avrebbero dovuto a rigore appuntarsi esclusivamente e specificamente sulle parti del calendario venatorio per le quali le associazioni ricorrenti hanno ritenuto indifferibile ed urgente la misura cautelare interinale, vale a dire: **a)** l'apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018; **b)** il prelievo venatorio in

Sicilia del **Coniglio selvatico**, nonché prelievo anticipato dello stesso **Coniglio selvatico** e del **Colombaccio** a far data dal 1° settembre 2018; c) prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 delle specie **Merlo**, **Gazza** e **Ghiandaia** a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse.

E' di testuale evidenza come il decreto presidenziale di cui si tratta si "esonda" dal proprio ambito di indagine, allargandosi a considerazioni improprie su una asserita (e generalizzata) legittimità sia dell'intero calendario sia delle scelte compiute dalla P.A. regionale resistente, che vanno ben oltre le richieste cautelari monocratiche specificamente formulate in ordine ad alcune parti particolarmente lesive del calendario impugnato (sulle quali il decreto non si è pronunciato).

Sembra inoltre opportuno inoltre segnalare che (anche per quest'anno) il Presidente del TAR Sardegna, con proprio decreto n. 260/2018 del 1° settembre scorso, ha accolto l'istanza di misura cautelari monocratiche, sospendendo *in parte qua* l'efficacia del calendario venatorio sardo 2018-2019 fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2018.

1. Anticipazione del prelievo del Colombaccio

Il calendario venatorio impugnato assume che la specie è "**abbondante e presente tutto l'anno**", prevedendone conseguentemente la cacciabilità sin dal primo settembre.

Tale assunto è privo di fondamento e la possibilità di prelievo anticipato del Colombaccio si pone in manifesto contrasto con le previsioni del PRFV 2013-2018 (approvato con Decreto del Presidente della Regione il 25 luglio 2013 e prorogato con L. reg. sic. n. 10/2018), il quale riporta testualmente che **IN SICILIA IL COLOMBACCIO È ANCORA IN FASE DI RIPRODUZIONE AGLI INIZI DI SETTEMBRE.**

L'Assessorato non ha citato né richiamato evidenze scientifiche, né ha prodotto studi e dati di segno contrario a quanto affermato nel PRFV;

onde il calendario venatorio si appalesa radicalmente illegittimo sia per violazione dell'atto presupposto di pianificazione generale sia in quanto, attraverso la disapplicazione del PRFV, la P.A. regionale ha:

- violato l'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, che stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori;
- violato l'art. 18, comma 1 bis, della L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. che prescrive il divieto di esercizio venatorio "*...per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*";
- violato l'art.18, comma 2, della L. n. 157/1992 e ss.mm.ii., stante che non si comprende - anzi appare *prima facie* del tutto contraddittoria ed illogica - la scelta della P.A. regionale di

anticipare il prelievo di una specie ritenuta dalla stessa P.A. “presente tutto l’anno”; né l’Assessore ha motivato la (illegittima) scelta individuando “**situazioni ambientali specifiche**” nell’ambito della Regione Siciliana rispetto alle quali avrebbe potuto ipoteticamente trovare legittimazione l’esercizio del potere di modifica dei termini di apertura della stagione venatoria ai sensi dell’art. 18 cit. (*I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali...*), stante che lo stato di conservazione di una specie non è comunque una caratteristica “ambientale”;

- violato l’art.19, comma 1 bis, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii., il quale dispone anch’esso che “*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a **situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali...***”; non si comprende quali sarebbero le “*situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche*” **rispetto alle quali** l’Assessorato potrebbe consentire l’anticipo **PER UNA SPECIE PRESENTE TUTTO L’ANNO;**

Al contrario, proprio e soprattutto in forza delle “situazioni ambientali” della Sicilia (con particolare riguardo a quelle climatiche) e della circostanza che il Colombaccio è una specie presente tutto l’anno, l’Assessore non avrebbe dovuto e potuto autorizzare il prelievo del Colombaccio nei mesi riproduttivi di settembre e febbraio.

2. Posticipazione della chiusura del prelievo per le specie Colombaccio, Gazza e Volpe .

Il calendario venatorio - dopo la previsione di un periodo di interruzione che risulta illogica ed ingiustificata, trattandosi di specie che la stessa P.A. definisce presenti tutto l'anno - autorizza la cacciabilità di queste tre specie nella prima decade di febbraio.

La letteratura scientifica riporta che **IN SICILIA** (trovandosi la nostra regione ad una latitudine molto bassa rispetto al resto d'Europa), il **Colombaccio** (*La Mantia T., 1994. Regolare nidificazione di Colombaccio, Columba palumbus, in gennaio in Sicilia. Riv. ital. Orn., 64: 77; Bricchetti e Fracasso, 2006. Ornitologia Italiana. 3 Stercorariidae-Caprimulgidae. Pp: 255-262. Alberto Perdisa Editore*), la **Gazza** (*Iapichino C. & Massa B., 1989. The Birds of Sicily. British Ornithologists'Union. Check-list n°11, London*) e la **Volpe** (*AA.VV ., 2008. Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi & Ricerche Arpa Sicilia, Palermo, 6.*) **NEL MESE DI FEBBRAIO SONO IN CORSO DI IN RIPRODUZIONE.**

L'Assessorato anche questa volta non richiama letteratura ed evidenze scientifiche, né produce studi che contraddicano quanto riportato nella letteratura siciliana.

Sotto questo profilo, ferma restando anche qui la palese violazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, Direttiva Uccelli e 18 comma 1bis della L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. (“*L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)*

durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”), il provvedimento impugnato è illegittimo per:

- violazione dell’art.19, comma 1 bis della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii. (con esercizio del potere in carenza di presupposti), il quale prescrive che *...i termini [di apertura e chiusura della stagione venatoria] devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 [non comma 1 bis] dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*”.

L’estensione del periodo di caccia alla prima decade di febbraio 2019 è dunque radicalmente illegittima non soltanto perché non è in alcun modo prevista né regolamentata dal PRFV 2013-2018 (provvedimento questo da ultimo prorogato con L. reg. sic. n. 10/2018 nello scorso mese di luglio ed a tutt’oggi in vigore), ma ancor prima perché siffatta “estensione” avrebbe dovuto essere previamente autorizzata dal Legislatore regionale a mezzo di modifica della L. reg. sic. n. 33/1997; con conseguente violazione dell’art.19, comma 1 bis, L. reg. sic. n. 33 cit. e difetto di motivazione in quanto *“I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali.....”*; anche per la chiusura posticipata della stagione non si comprende quali siano le *“situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche”* **rispetto alle quali** l’Assessorato ha disposto il posticipo

per **specie presenti tutto l'anno** e per di più in attività riproduttiva, come dimostrato dalla letteratura SICILIANA!

3. Caccia nella prima decade di febbraio

Il PFV 2013-2018 - **unico piano faunistico venatorio ad oggi valido per la Sicilia, approvato con Decreto del Presidente della regione dopo essere stato sottoposto positivamente alla Valutazione Ambientale Strategica, nonché alla Valutazione d'Incidenza - non prevede né pianifica la caccia nella prima decade di febbraio** (durante il primo quinquennio di validità del detto piano, i calendari venatori annuali non hanno infatti mai previsto una posticipazione della chiusura del prelievo nel mese di febbraio).

La posticipazione della chiusura stabilita dall'Assessore regionale all'Agricoltura è radicalmente nulla, siccome adottata in carenza assoluta di potere (di modifica del PRFV!) e non preceduta da una proposta di modifica dell'attuale "piano faunistico" da parte dell'Assessore (proposta che comunque avrebbe dovuto essere sottoposta tassativamente a preventiva Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S. - art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii), nonché a Valutazione d'Incidenza (V.I., art.5, comma 2, del DPR n. 357/97); con la conseguenza che, sotto questo ulteriore profilo, il calendario venatorio impugnato:

- viola l'art.18, comma 2, della L. n. 157/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle*

diverse realtà territoriali.... L'autorizzazione regionale è condizionata alla PREVENTIVA predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori). Il piano faunistico venatorio siciliano attualmente vigente, è utile ribadirlo, non “*pianifica*” il prelievo venatorio nella prima decade di febbraio: onde, la posticipazione della chiusura autorizzata dal calendario su tutto il territorio venabile in assenza di preventiva previsione del PRFV è radicalmente illegittima;

- viola l'art. 5, comma 2, DPR 357/1997 e l'art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n.152/2006, per mancanza rispettivamente di preventive VALUTAZIONE D'INCIDENZA e VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);

4. Chiusura posticipata del prelievo per Beccaccia, Anatidi e Turdidi

Il calendario venatorio riporta per tutte queste specie **la chiusura della caccia al 31 gennaio 2019.**

Per quanto riguarda **la Beccaccia**, la chiusura del prelievo al 31 dicembre 2018 (data indicata da ISPRA nel proprio parere), oltre che nel principio di precauzione, trova valido ed incontestabile fondamento scientifico e tecnico:

4.1 nei “*Key Concepts*” CHE NON SI BASANO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE, MA SU CRITERI BIOLOGICI E FENOLOGICI e che riportano per l'Italia **l'inizio della migrazione pre-nuziale a partire dal 10 gennaio.**

4.2 nella Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.10), la quale - poichè esiste la circostanza che varie regioni di un singolo stato membro **siano poste su latitudini differenti** e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale - consente alle regioni degli stati membri di **discostarsi**, nella fissazione delle stagioni di caccia, **dai Key Concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla REALTÀ REGIONALE.**

Per converso, è di tutta evidenza come l'Assessore regionale tenti incongruamente (e "maldestramente") di supportare la propria illegittima scelta del posticipo al 31 gennaio, facendo riferimento a **studi NON realizzati in Sicilia**, alcuni dei quali basati sul SOLO stato di conservazione, **che non attengono specificamente ad indagini circa la migrazione pre-riproduttiva nel mese di gennaio** (per la Beccaccia il calendario fa riferimento a "**i dati francesi** relativi al dosaggio ormonale dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio", per le altre specie l'Assessore si avvale di studi risalenti al 2003 (Spagnesi e Serra) secondo i quali i movimenti pre-riproduttivi "**divengono consistenti in febbraio**" e che quindi nulla dicono riguardo ai movimenti di tutto il mese di gennaio).

In buona sostanza, l'**Assessorato non riporta dati scientificamente validi e specificamente riferiti alla REALTÀ REGIONALE**

SICILIANA, come richiesto dal paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE.

D'altra parte i "Key Concepts" sono pubblicati nell'anno 2014 con informazioni aggiornate al 2008 (mentre il documento di Spagnesi e Serra, richiamato dall'Assessore è del 2003!).

4.3 in Trucchi et al. (2011. *A genetic characterization of European Woodcock (Scolopax rusticola, Charadriidae, Charadriiformes) overwintering in Italy', Italian Journal of Zoology,*) si evidenzia come le popolazioni svernanti italiane di Beccaccia differiscono tra loro geneticamente e che proprio la popolazione svernante **siciliana** proviene da distretti europei Scandinavi e Baltici. Il generico lavoro citato dall'Assessore su "**dati relativi al dosaggio ormonale**" riguarda campioni **della FRANCIA**, dove la Beccaccia è anche **sedentaria, cioè la specie non migra e non ha nulla a che fare con la popolazione svernante siciliana!**

Per quanto riguarda i Turdidi e gli Anatidi la chiusura del prelievo al 31 gennaio 2019 si appalesa in contrasto con la data del 20 gennaio indicata da ISPRA - **motivatamente ed in via precauzionale** - nel proprio parere; chiusura quest'ultima validamente e scientificamente fondata:

4.4 sui "Key concepts" CHE NON SI BASANO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE, MA SU CRITERI BIOLOGICI E FENOLOGICI, i quali riportano per l'Italia l'inizio della migrazione pre-nuziale a partire dal **10 gennaio** per **TORDO BOTTACCIO E CESENA** e **20 gennaio** per

TORDO SASSELLO, mentre per la maggior parte degli **anatidi** (**Canapiglia, Alzavola, Germano reale, Codone**) non prima del **20 gennaio**;

4.5 sulla Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (par.2.7.10), poichè esiste la circostanza che varie regioni di un singolo stato membro **siano poste su latitudini differenti** e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale, consente alle regioni degli stati membri di **discostarsi**, nella fissazione delle stagioni di caccia, **dai KC nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla REALTÀ REGIONALE.**

L'Assessore, ancora una volta, per giustificare l'illegittimo posticipo della chiusura fa riferimento a studi **NON realizzati in Sicilia**, alcuni dei quali basati sul **SOLO stato di conservazione, E NON ANCHE la migrazione pre-riproduttiva**. In particolare, per quanto riguarda gli **ANATIDI**, l'Assessore regionale ne motiva la chiusura posticipata in Sicilia *“perché si svolge in via residuale in piccoli laghetti artificiali di irrigazione o in appantamenti (se formati in occasione di persistenti piogge), che, pertanto, il grado di protezione degli Anatidi in Sicilia è pressoché assoluto”* (SIC!);.

4.6 Per **TURDIDI** e **ANATIDI** l'Amministrazione regionale odierna resistente ha disposto la chiusura della stagione al 31 gennaio 2019 in manifesta violazione dell'art. 18, comma 1 bis, L . n. 157/1992 secondo cui

“L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Peraltro non va sottaciuto che mentre i “Key Concepts” sono stati pubblicati nel **2014** con informazioni aggiornate al **2008**, i documenti richiamati nel calendario sono stati pubblicati tra il **1987** e il **2008** e **NON RIGUARDANO LA SICILIA**.

4.7 per quanto riguarda in particolare gli **ANATIDI**, le scelte della P.A. non sono congruamente e sufficientemente motivate (trattandosi di una asserzioni meramente “labiali” e “**deduttive**”, senza riferimenti a censimenti di specie che non sono stati comunque realizzati dalla P.A. resistente durante il quinquennio di validità del PRFV!), riguardando anche qui il SOLO stato di conservazione e non la circostanza se sia iniziata o meno la migrazione pre-riproduttiva; con conseguente violazione del sopracitato art. 18 comma, 1 bis.

5. Prelievo venatorio del Coniglio selvatico

Il calendario venatorio ha previsto la cacciabilità del Coniglio selvatico e per di più in via anticipata, a decorrere dal 1° settembre.

Siffatta illegittima e gravissima previsione - oltre a non essere minimamente supportata da **studi e/o censimenti** della specie - viene affidata al SOLO ed UNICO assunto secondo cui la specie sarebbe in Sicilia in “**netta ripresa**”, assunto la cui veridicità e fondatezza viene clamorosamente smentita:

a. dalle recentissime evidenze e dati scientifici che hanno evidenziato l'estrema gravità in cui versa la popolazione siciliana di Coniglio selvatico, ponendo l'accento, AL CONTRARIO, sul DECLINO PROGRESSIVO DELLA SPECIE (Lo Valvo et al., 2014; *Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy)*. *World Rabbit Sci.*, 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. *mtDNA diversity in a rabbit population from Sicily (Italy)*. *Turk J Zool*, 41: 645-653; Vecchio et al., 2018. *Monitoring by radiotracking of a wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) restocking group in area of Agrigento (Sicily): preliminary analysis of survival*. *Congresso ATIT*)

b. dalla **L. reg. sic. 8 maggio 2018 n. 8** recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*”, il cui art. 58 intitolato “**Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria**”, dispone che “*per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico*”.

Ci si chiede allora quale spinta (che esulano palesemente dall'ambito di “discrezionalità” cui fa riferimento il decreto presidenziale di rigetto delle

misure cautelari interinali) può indurre la P.A. resistente a compiere scelte così clamorosamente contraddittorie ed antitetiche sul piano della logica e della razionalità, stanziando da un lato nel 2018 ben € 200.000,00 per il ripopolamento del Coniglio (a causa della immensa moria provocata negli ultimi anni dalla mixomatosi e altre malattie ematiche) e dall'altro lato prevedendone la cacciabilità e addirittura, il prelievo ANTICIPATO; in tal modo autorizzando un vero e proprio sterminio della specie in Sicilia, senza nemmeno la preventiva predisposizione delle cautele e condizioni prescritte nel parere ISPRA, in totale dispregio del principio di precauzione (SIC!).

Senza contare due ulteriori significative circostanze che comprovano sia la illegittimità che la contraddittorietà/illogicità in parte qua del decreto impugnato:

- proprio nella Regione Sicilia è in corso di realizzazione il Progetto "LIFE CONRASI" finanziato dall'U.E. per la tutela di importanti specie di rapaci ed avvoltoi presenti in Sicilia, quali l'Aquila di Bonelli, il Lanario e il Capovaccaio. Uno dei beneficiari di siffatto progetto è proprio il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e territoriale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, che ha in carico l'azione riguardante la creazione di apposite "conigliere" affinché le specie di cui sopra possano avere maggiori risorse trofiche a disposizione.

In altri termini, da un lato, il Coniglio selvatico viene riconosciuto come specie deficitaria (tanto da creare strutture apposite per incrementarne la riproduzione e tutelare in tal modo le specie di uccelli a livello UE

mediante il finanziamento del Progetto CONRASI), e dall'altro lato, l'Assessore regionale all'Agricoltura ne prevede incredibilmente la cacciabilità - nonostante il NETTO DECLINO DELLA POPOLAZIONE REGIONALE ACCLARATO DAI RECENTISSIMI STUDI SCIENTIFICI SOPRA CITATI - vanificando la ragione del finanziamento e soprattutto senza la minima considerazione del ruolo del Coniglio per il mantenimento degli equilibri ecologici generali e la sopravvivenza di altre specie predatrici (con sistematica persistente violazione ed elusione delle finalità prioritarie sancite nell'art. 1 della L. n. 157/1992) .

- verbale del comitato faunistico venatorio del 6 giugno 2016 (documento allegato in atti) che, nella stagione 2016-2017, ha indotto la P.A. resistente a non usufruire della pre-apertura per il Coniglio (DA n. 37/2016 CV 2016/2017).

Conclusivamente, per ciò che attiene alla cacciabilità del Coniglio selvatico in Sicilia, l'Assessore Regionale ha violato e comunque eluso:

- l'art. 58 della **L. reg. sic. 8 maggio 2018 n. 8** recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”*, il cui art. 58 intitolato *“Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria”*, d
- l'art. 1, comma 2, L. n. 157/1992 per il quale *“L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con*

l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole";

- l'art. 1, comma 2, della L. n. 157/1992 secondo il quale l'attività venatoria e cinologica, anche a fini sportivi, nonché l'attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, devono svolgersi **nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali.**

Alla luce delle superiori considerazioni e richiamando le difese tutte articolate nell'atto introduttivo del giudizio, le associazioni ricorrenti insistono nella domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato nelle parti in cui:

a) autorizza illegittimamente l'apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018;

b) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio in Sicilia del **CONIGLIO SELVATICO**, nonché il prelievo anticipato dello stesso **CONIGLIO SELVATICO** e del **COLOMBACCIO** dal 1° settembre 2018, nonché il prelievo anticipato della specie **QUAGLIA** dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° ottobre;

c) autorizza illegittimamente il prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 di **MERLO, GAZZA E GHIANDAIA** a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse;

d) autorizza illegittimamente la chiusura posticipata della caccia a **CESENA, TORDO BOTTACCIO e TORDO SASSELLO, nonché del prelievo di tutti gli ANATIDI** al 31 gennaio anziché al 20 gennaio 2019;

e) autorizza illegittimamente la chiusura posticipata del prelievo della **BECCACCIA** al 31 gennaio 2019 anziché al 31 dicembre 2018 (o, in subordine, al 10 gennaio 2019);

f) estende illegittimamente il prelievo venatorio delle specie **COLOMBACCIO, GAZZA, GHIANDAIA e VOLPE** fino al 10 febbraio 2019.

Palermo, 13 settembre 2018.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Antonella BONANNO, C.F. BNN NNL 65P47 G273Q,
nata a Palermo il 07-09-1965, con studio in Palermo, Piazza V. E. Orlando
n. 33, in qualità di difensore delle associazioni LEGAMBIENTE SICILIA e
WWF ITALIA

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica
che precede della memoria è conforme all'originale, sottoscritto
digitalmente in mio possesso.

Palermo, 13 settembre 2018.

Avv. Antonella Bonanno